

Circolare 8 ottobre 2015, n. 74940

Integrazioni e chiarimenti alla Circolare 10 febbraio 2014, n. 4567 relativa a termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'articolo 6 del decreto interministeriale 27 novembre 2013, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

Alle imprese interessate

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Alle banche e agli intermediari finanziari interessati

All'ABI – Associazione bancaria italiana

All'Assilea – Associazione italiana leasing

1. PREMESSA

Con la presente circolare, a seguito dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 per i settori agricolo, forestale e zone rurali e del Regolamento (UE) N. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, si provvede a integrare la circolare direttoriale del 10 febbraio 2014, n. 4567, recante le disposizioni attuative dell'intervento di cui al decreto interministeriale 27 novembre 2013, al fine di fornire chiarimenti e precisazioni riguardanti le imprese operanti in tali settori.



2. INTEGRAZIONI E CHIARIMENTI ALLA CIRCOLARE 10 FEBBRAIO 2014, N. 4567

- 2.1 Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali le agevolazioni sono concesse, nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) 702/2014, per gli investimenti previsti ai seguenti articoli:
 - a) articolo 14 Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende;
 - b) articolo 17 Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Per tali settori le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle seguenti intensità di aiuto massime:

- 50 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;
- 40 % dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.
- 2.2 Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura le agevolazioni sono concesse, nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) 1388/2014, per gli investimenti previsti ai seguenti articoli:
 - a) articolo 26 Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;
 - b) articolo 28 Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca:
 - c) articolo 31 Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;
 - d) articolo 41 Aiuti alle misure di commercializzazione;
 - e) articolo 42 Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Per tale settore le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del Regolamento (UE) n. 508/2014, ovvero 50 % della spesa totale ammissibile dell'intervento, nonché dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5 di detto Regolamento.

2.3 Con riferimento alla definizione di "PMI", di cui alla lettera "f" delle premesse alla circolare 4567/2014, nei settori agricolo, forestale e zone rurali per "PMI" si intendono le imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) 702/2014 e nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura si intendono le imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) 1388/2014.



- 2.4 Con riferimento alla lettera d) comma 1 dell'articolo 3 del DM 27 novembre 2013, si precisa che, ai fini della concessione delle agevolazioni le imprese non si devono trovare in condizioni tali da risultare "impresa in difficoltà" così come individuata, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 702/2014 e per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al punto 5 dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 1388/2014.
- 2.5 Con riferimento ai settori agricolo, forestale e zone rurali le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle soglie di notifica previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e c) del Regolamento (UE) 702/2014 ed, in particolare:
 - a) in caso di aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole legate alla produzione agricola primaria, di cui all'articolo 14 del Regolamento: 500.000 EUR per impresa e per progetto di investimento;
 - c) in caso di aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all'articolo 17 del Regolamento: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento.
- 2.6 Con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle soglie di notifica previste dall'articolo 2 del Regolamento (UE) 1388/2014 ed, in particolare:
 - a) progetti con spese ammissibili inferiori o uguali a 2 milioni di EUR ed aiuti di importo inferiore o uguale a 1 milione di EUR per beneficiario e per anno.

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Sappino)

Firmato Sappino

DIV. VI / GB